

## **L'Altro diritto centro interuniversitario di ricerca su carcere, devianza, marginalità e governo delle migrazione: primi dati sul contrasto allo sfruttamento lavorativo.**

Il centro interuniversitario di ricerca l'Altro diritto ha avviato un'attività di analisi del funzionamento delle previsioni normative penali usate per contrastare lo sfruttamento lavorativo. Grazie soprattutto alle segnalazioni della FLAI-CGIL nazionale, il Centro raccoglie le notizie giornalistiche delle inchieste o dei processi per reati attinenti lo sfruttamento lavorativo, contatta gli uffici giudiziari dove questi procedimenti hanno luogo, recupera gli atti dei procedimenti (dalla richiesta di applicazione di provvedimenti cautelari delle procure fino alle sentenze) e li analizza.

Allo stato attuale, il Centro sta monitorando 46 inchieste intraprese da 16 procure, abbiamo notizia di inchieste aperte da altre 14 procure, delle quali però non abbiamo ancora raccolto gli atti. Le inchieste monitorate forniscono dati sufficienti per un primo bilancio sulle caratteristiche principali dello sfruttamento lavorativo, sui principali settori in cui si manifesta, sulle categorie di lavoratori più esposte nonché, naturalmente, sulle fattispecie penali usate per il suo contrasto e sulle modalità e condizioni del loro impiego.

Un primo dato che emerge è la diffusione – quasi endemica – del fenomeno su tutto il territorio Italiano. Nonostante l'articolo 603-*bis*, rubricato “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”, sia stato introdotto nel 2011 in reazione a gravi episodi di sfruttamento verificatisi nel Sud Italia e modificato nel 2016, sempre tenendo conto soprattutto, se non esclusivamente, quanto accade nella campagne del Meridione, **delle 46 inchieste oggetto di monitoraggio, 19 procedimenti concernono fatti verificatisi nel Centro-Nord**, rispettivamente ad Asti, Brescia, Firenze, Forlì, Latina, Livorno, L'Aquila, Padova, Pesaro, Prato e Mantova.

Il secondo dato che emerge è che, sebbene quando si pensa allo sfruttamento lavorativo, si immagina che le vittime siano soprattutto stranieri, casomai irregolari, date le particolari condizioni di emarginazione in cui vivono, i dati mostrano che la maggior parte degli stranieri vittime di sfruttamento sono regolari, che non pochi tra essi non sono propriamente “stranieri”, in quanto cittadini dell'Unione Europea, e che non è trascurabile la presenza di lavoratori italiani sfruttati. **Nelle 46 inchieste monitorate, 5 di esse vedono coinvolti, come lavoratori sfruttati, cittadini italiani, sovente impiegati congiuntamente ad altri lavoratori stranieri**<sup>1</sup>.

Per quanto riguarda gli stranieri, in linea con quanto segnalato da molti rapporti delle Nazioni Unite, coloro che sono in attesa di una decisione sulla protezione internazionale appaiono particolarmente vulnerabili ed esposti allo sfruttamento. In un'inchiesta a Cosenza è lo stesso gestore del centro di accoglienza ad essere impuntato per sfruttamento, al di là di questo caso eclatante, gli stranieri nella fase di attesa di una decisione sul loro status sono spesso sfruttati nelle fabbriche tessili a conduzione cinese nel pratese e nel napoletano e, sia a Nord che a Sud, in agricoltura.

Un altro dato che emerge, in contrasto con la comune rappresentazione del fenomeno, è che lo sfruttamento lavorativo non si concentra affatto nel settore agricolo. Sebbene la stessa legge 199/2016, che ha riformato l'articolo 603-*bis*, sia rubricata “Disposizioni in materia di

<sup>1</sup> In particolare, l'impiego di manodopera italiana in condizioni di sfruttamento lavorativo è emerso nell'ambito di procedimenti avviati dalle procure della Repubblica di Cosenza, Agrigento, Brindisi e L'Aquila, dove cittadini italiani sono vittime di sfruttamento in di ben due procedimenti.

contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo”, **l’impiego di lavoratori in condizioni palesemente difformi dalla normativa si riscontra, spesso, in settori economici differenti: delle 46 inchieste monitorate, infatti, ben 12 attengono a comparti produttivi diversi da quello agricolo<sup>2</sup>.**

**La nuova formulazione del 603-bis, che ha svincolato la persecuzione dello sfruttamento dall’intermediazione del “caporale” si è rivelata utile soprattutto nelle inchieste relative a casi di sfruttamento meno palesi – ma non per questo meno gravi – che riguardano settori diversi da quello agricolo, in cui l’abuso perpetrato in danno del lavoratore si cela dietro un velo di legalità. Così, ad esempio, accade che vengano stipulati contratti per un monte ore nettamente inferiore a quello effettivo<sup>3</sup>, che si faccia formalmente ricorso al modello legale tipico della prestazione occasionale<sup>4</sup> o che i datori di lavoro paghino solo fittiziamente il compenso risultante in busta paga che, in alcuni casi viene corrisposto in parte, in altri restituito al datore di lavoro<sup>5</sup>. Queste situazioni sarebbero difficilmente perseguibili penalmente con la vecchia formulazione dell’art. 603-bis c.p., essendo completamente assente l’intermediazione. Significativo è il caso della Procura di Prato che, per combattere lo sfruttamento dei lavoratori nelle aziende tessili della zona, prevalentemente a conduzione cinese, sembra avviarsi a fare un uso consistente di questo articolo del codice penale, grazia alla sua nuova formulazione che, a differenza della vecchia, consente di perseguire il datore di lavoro a prescindere della presenza dell’intermediazione<sup>6</sup>.**

Come mostrano tre delle inchieste monitorate, due delle quali di competenza della Procura della Repubblica de L’Aquila, relative a numerosi lavoratori impiegati nell’attività di ricostruzione successiva al terremoto del 2009 e una della Procura di Padova, relativa al settore della logistica, il quadro delle disposizioni normative rende ancora difficile sanzionare i responsabili dello sfruttamento quando questo viene operato ai danni di lavoratori impiegati presso ditte sub-appaltatrici o in cooperative che gestiscono la logistica per un committente che

---

<sup>2</sup> Ci si riferisce, in particolare, ai procedimenti di competenza della Procura di Firenze, avente ad oggetto alcuni richiedenti asilo reclutati per svolgere attività di volantinaggio; di Cosenza, che vede alcuni lavoratori afgani impiegati nell’edilizia; di Livorno, inerente ad un migrante impiegato su di un peschereccio; di Lecce, in merito all’impiego di alcuni lavoratori stranieri nell’instaurazione di pannelli fotovoltaici; di Catania che vede coinvolti alcuni lavoratori impiegati nel settore dell’allevamento; di Pesaro in merito ad alcuni lavoratori addetti alla manutenzione e fabbricazione di infissi; di Padova in merito ad un episodio di sfruttamento nel settore della logistica; di Prato avente ad oggetto una vicenda di sfruttamento lavorativo nell’attività del confezionamento ed imballaggio di tessili e ai due procedimenti ciascuna le procure de L’Aquila, inerenti la ricostruzione successiva al sisma del 2009, e di Napoli, relativi a lavoratori stranieri impiegati nel comparto tessile.

<sup>3</sup> Significativa la vicenda di competenza della Procura di Prato, in cui il lavoratore, impiegato con un contratto *part-time* era, in realtà costretto a lavorare dodici ore al giorno, sette giorni su sette e privato della possibilità di assentarsi dal luogo di lavoro per ferie o altri motivi.

<sup>4</sup> Tale situazione è emersa nell’ambito di un procedimento di competenza della Procura di Firenze: gli stranieri, impiegati in attività di volantinaggio venivano assunti con un contratto, stipulato verbalmente, per prestazioni occasionali, pur se impiegati cinque giorni su sette per nove ore e sottoposti ad un’organizzazione ferrea del lavoro.

<sup>5</sup> Tali situazioni sono state riscontrate in numerosi procedimenti oggetto di monitoraggio: degne di menzione, tuttavia, risultano le vicende de L’Aquila, in cui i lavoratori, pur se regolarmente retribuiti, erano costretti a stornare gran parte del loro stipendio al datore di lavoro in un momento successivo.

<sup>6</sup> Il Centro ha stipulato una specifica Convenzione con la Procura di Prato per analizzare questo impiego e per verificare il funzionamento delle previsioni normative che prevedono la tutela sociale dei lavoratori sfruttati.

non ha alcun diretto rapporto con i lavoratori.

L'importanza dell'articolo 603-*bis* per le inchieste di sfruttamento lavorativo in settori diversi da quello agricolo emerge anche dal dato sull'impiego delle misure cautelari. Nell'ambito della 46 inchieste monitorate sono stati analizzati 16 provvedimenti di richiesta di misure cautelari per **un totale di 53 misure cautelari richieste e 46 concesse, di cui 24 per inchieste relative all'agricoltura e 22 per inchieste relative ad altri settori**<sup>7</sup>.

Con riguardo alla gravità dei fatti, nel corso del dibattito parlamentare è emersa la preoccupazione che la nuova formulazione dell'art. 603-*bis* avrebbe consentito la persecuzione penale di mere irregolarità amministrative. Dal monitoraggio in corso emerge che soltanto due delle nove inchieste promosse ex art. 603-*bis* nuova formulazione riguardano fatti commessi senza l'aggravante della violenza o minaccia e in esse, comunque, ricorrono le altre aggravanti previste dal quarto comma dell'articolo (aver commesso il fatto a danno di più di tre lavoratori, di lavoratori minorenni, aver esposto i lavoratori a grave pericolo). **Non si riscontrano inchieste condotte per la fattispecie in questione nella sua forma non aggravata. A conferma della gravità delle situazioni oggetto delle inchieste sta il dato che in sei di esse è stato contestato anche il reato di associazione a delinquere**<sup>8</sup>, e in una quello di riciclaggio<sup>9</sup>. Le semplici trasgressioni occasionali della normativa di settore continuano a confluire nell'ambito applicativo degli illeciti contravvenzionali di cui al D.lvo 276/2003<sup>10</sup>, l'art. 603-*bis* c.p. viene invocato limitatamente a situazioni di grave sfruttamento lavorativo in cui, di regola, ricorre contestualmente più di un indice sintomatico.

<sup>7</sup> In particolare, per i procedimenti relativi all'agricoltura, questo è il quadro delle misure cautelari: la Procura di Ragusa, limitatamente ad uno dei procedimenti di sua competenza, ha richiesto ed ottenuto gli arresti domiciliari a carico dei 2 imputati principali; la Procura di Catania, nel corso di uno dei procedimenti di sua competenza, ha richiesto 8 misure cautelari, delle quali solo 4 sono state concesse; la Procura di Latina, nell'ambito di uno dei procedimenti di sua competenza, ha richiesto ed ottenuto la custodia cautelare in carcere nei confronti dell'imputato principale; la Procura di Larino, in sede di convalida dell'arresto, ha richiesto ed ottenuto l'applicazione di una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato principale; la Procura di Agrigento, nell'ambito del procedimento di sua competenza, ha richiesto ed ottenuto 3 misure cautelari personali a carico degli indagati principali; la Procura di Cosenza che ha richiesto ed ottenuto 13 misure cautelari variamente modulate nell'ambito di un procedimento per lo sfruttamento lavorativo di braccianti. Per quanto gli altri settori produttivi la stessa Procura di Cosenza ha chiesto e ottenuto una custodia cautelare in carcere per un procedimento di sfruttamento di lavoratori afgani in edilizia; la Procura della Repubblica di Pesaro (procedimento relativo a ditta produttrice di pannelli solari) ha richiesto ed ottenuto, nei confronti dell'imputato principale, l'applicazione degli arresti domiciliari; la Procura di Padova ha richiesto, nell'ambito per il procedimento relativo alla logistica, cinque misure cautelari, ottenendone 4 e, per il procedimento inerente al settore agricolo, ha richiesto ed ottenuto l'applicazione di 2 misure cautelari personali; la Procura della Repubblica di L'Aquila ha richiesto, nell'ambito delle due inchieste di sua competenza, 16 misure cautelari, ottenendone 14. **Le misure cautelari personali complessivamente adottate, pertanto, sono 46, su 53 richieste.** Ad esse si aggiunge un sequestro preventivo richiesto ed ottenuto dalla Procura di Pesaro a carico dell'imputato principale.

<sup>8</sup> Inchieste di Catania, Napoli, Prato, Lecce e L'Aquila (due).

<sup>9</sup> Inchiesta di Padova.

<sup>10</sup> Un esempio emblematico di quanto affermato si riscontra nell'ambito di un procedimento di competenza della Procura di Asti in cui si era contestato agli indagati di aver stipulato contratti di appalto, d'opera o di servizi, in assenza dei requisiti richiesti dall'art. 29 l. 276/2003. In questo caso, il procedimento è stato archiviato per irrilevanza penale del fatto, sussumibile nell'ambito della fattispecie contravvenzionale prevista dalla richiamata normativa.

L'articolo art. 603-bis c.p. sembra, al contrario, proteggere i datori di lavoro da imputazioni più gravi. Prima dell'entrata in vigore dell'art. 603-bis c.p., veniva utilizzato il delitto di estorsione (art. 629 c.p.), per reprimere le condotte del datore di lavoro che, minacciando il licenziamento o la mancata assunzione, faceva accettare condizioni contrarie alla legge o alla contrattazione collettiva, quali il lavoro in nero, trattamenti economici inferiori al pattuito o, ancora, sottoscrizioni di lettere di dimissioni. Questo reato è stato usato, tra gli atti analizzati, per fatti antecedenti l'entrata in vigore del 603-bis, dagli inquirenti de L'Aquila, per le condotte degli imprenditori impegnati nell'opera di ricostruzione post-sismica. **Da un lato l'estorsione, nella sua formulazione di base, è punita in maniera più severa rispetto a quanto previsto dall'art. 603-bis c.p. quando la condotta è caratterizzata dalla minaccia, inoltre essa può essere sanzionata a prescindere da ogni forma di approfittamento di una situazione di bisogno del lavoratore, consente dunque di perseguire un numero molto più ampio di condotte dei datori di lavoro.**

**Le condotte punibili ex art. 603-bis possono spesso rientrare anche in fattispecie molto più gravi, quali la riduzione in condizioni di schiavitù o servitù (art. 600 c.p.) e la tratta di esseri umani (art. 601 c.p.), entrambi puniti con una pena che va da un minimo di otto anni ad un massimo di venti anni di reclusione.**

Due dei procedimenti analizzati, arrivati alla sentenza di primo grado, testimoniano in modo evidente questa funzione "protettrice" dei datori di lavoro dell'art. 603-bis.

Il primo caso emblematico è quello della recente sentenza del Tribunale di Napoli, emessa in relazione ad un episodio di sfruttamento lavorativo che vedeva coinvolti alcuni cittadini del Bangladesh, reclutati nel loro paese di origine con la falsa promessa di un impiego ben remunerato presso alcune imprese tessili di un loro connazionale. L'imputato principale, con l'aiuto di alcuni complici, dapprima si è adoperato per promuovere l'ingresso irregolare gli stranieri sul territorio italiano e, successivamente, li ha impiegati presso le sue fabbriche in condizioni di sfruttamento. Gli imputati sono stati condannati per associazione per delinquere (art. 416 c.p.), favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (art. 12 commi 3, 3-bis e 5 D.lvo 25 luglio 1998 n. 286) e sfruttamento lavorativo. L'episodio risale ad un periodo antecedente al 2016 ma si è potuto applicare l'art. 603-bis c.p. nella sua originaria formulazione perché l'imprenditore ha svolto un ruolo attivo anche nella fase di reclutamento. Senza il ricorso all'art. 603-bis c.p., l'imputato sarebbe stato perseguito per tratta di esseri umani ricorrendo, nella vicenda riportata, tutti gli elementi che integrano questo reato: la condotta (di reclutamento) le modalità (di approfittamento di una situazione di debolezza soggettiva) e la finalità di sfruttamento richiesta. Senza il 603-bis sarebbe dunque, probabilmente, stato condannato ad una pena molto più alta. Merita di essere sottolineato che, dopo la recezione della direttiva EU del 2011 sulla tratta, questo reato si configura anche se il reclutamento a cui segue l'impiego e lo sfruttamento, non viene effettuato all'estero, ma tutti gli elementi del reato si verificano entro i confini nazionali (cosiddetta "tratta interna").

Per quanto riguarda il reato di schiavitù questo è stato addebitato dalla Corte d'Assise di Lecce, chiamata a pronunciarsi in merito ai gravi fatti di sfruttamento lavorativo avvenuti dal 2008 all'agosto del 2011 nelle campagne di Nardò ed emersi a seguito dell'omonima rivolta, a tre imprenditori e otto caporali. In fatti in questione erano avvenuti prima dell'entrata in vigore

dell'art. 603-bis c.p.<sup>11</sup>.

**Si segnala, con rammarico, che sebbene la legge 199 abbia previsto di assicurare alle vittime di sfruttamento lavorativo una protezione sociale ex art. 18 Testo Unico sull'immigrazione (analoga a quella concessa alle vittime di sfruttamento sessuale), nei procedimenti esaminati non c'è traccia di concessione di tale misura.**

Prof. Emilio Santoro (Direttore Centro)

Dottorssa Chiara Stoppioni (Ricercatrice del Centro)

---

<sup>11</sup> Va evidenziato che in alcuni dei casi monitorati, per esempio in un caso della Procura di Catania, l'inchiesta è iniziata ipotizzando il reato di riduzione in schiavitù e servitù e poi derubricato a sfruttamento lavorativo.